

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO PRODUTTIVO ESISTENTE DESTINATO A PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO VINO, LOCALIZZATO IN VIA CORRER, 17 A SALGAREDA (TV) - APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012 DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 - DITTA CASA VINICOLA BOSCO MALERA SRL (PRATICA SUAP 00191530260-20102017-1443).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il “Piano regolatore comunale” è costituito dal Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT) e dal Piano degli Interventi (PI), ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.R. 11/2004;
- La pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 11/2004, si esplica mediante il “piano regolatore comunale” che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
- Il Comune di Salgareda è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T) approvato in sede di Conferenza di Servizi in data 31 luglio 2013, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 09 agosto 2013;
- Il Comune di Salgareda ha approvato il Primo Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016;
- Il Comune di Salgareda ha approvato la 1^a variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2016;
- Il Comune di Salgareda ha adottato la 3^a variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.06.2018;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto – legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha abrogato il precedente D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, disciplina le funzioni e l’organizzazione dello sportello unico per le attività produttive – S.U.A.P., nonché il procedimento unico di rilascio del provvedimento conclusivo ed i raccordi procedurali con i strumenti urbanistici;
- la L.R. 31 dicembre 2012 n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e commercio itinerante”, disciplina gli interventi di edilizia produttiva, anche in deroga o in variante allo strumento urbanistico generale;
- ai sensi dell’art. 13, punto 42 delle Norme Tecniche del PAT vigente, *“non costituisce variante al PAT la procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998 (ora sostituito, a seguito abrogazione del DPR 447/1999, dall’art. 8 del DPR 160/2010) e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti”*;
- ai sensi dell’art. 12, comma 1 lettera d) della L.R. 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", *“sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”*;
- la conferenza di servizi disciplinata dall’art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., si configura come pubblica assemblea la cui dinamica si svolge tra valutazioni tecniche degli organi delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e valutazioni di opportunità. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale conseguente costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni

formulate dagli aventi titolo ai sensi della L. 1150/1942 e s.m.i., si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 50, comma 6, della L.R. 61/1985 e s.m.i.;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l. con sede a Salgareda (TV), in Via Correr, 17 (P.IVA 0019153) con nota registrata al prot. n. 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613 del 22.10.2017, integrata successivamente in data 30.10.2017 prot. 10964, finalizzata alla ristrutturazione e all'ampliamento del complesso produttivo localizzato in via Correr, 17, mediante la procedura di variante urbanistica al vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e del DPR 160/2010, nell'area censita in catasto: Comune di Salgareda (TV) Foglio 9 mappali n. 29-1131-902-1130-1136-31-1132-1133-1134-1135-1137-1139-544-570-921;

Visto il progetto (ID pratica 00191530260-20102017-1443) e le integrazioni allegati alla suddetta istanza e depositati allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite portale telematico UNIPASS, a firma dell'arch. Granzotto Walter, con studio professionale in Via Cesare Battisti, 39/1 a San Donà di Piave (VE);

Precisato che:

- Il ricorso ai procedimenti di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) comportanti variazione urbanistica è previsto *“nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale”*, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 160/2010;
- l'attività in essere è classificata dal PAT come attività produttiva in zona impropria e pertanto sottoposta alle disposizioni e direttive dell'art. 13 comma delle N.T.A. del P.A.T. riferito a tali attività;
- l'art. 13, comma 42 delle N.T.A. del P.A.T. stabilisce in particolare che non costituisce variante al P.A.T. la procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all'art. 5 del DPR 447/98 (ora art. 8 del DPR 160/2010) finalizzata all'ampliamento delle attività produttive esistenti precisando che *“qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.000 mq.”*
- l'intervento costituisce variante al PAT in quanto il PAT consente per tali attività esclusivamente gli ampliamenti fino all'80% per cento della superficie coperta esistente e comunque non superiori a 1.000 mq., ai sensi dell'art. 13, comma 42 delle N.T.A. del P.A.T., mentre l'ampliamento in progetto è di 3.635,24 mq.;
- l'area in cui insiste l'edificio è classificata dal PAT come un ambito di *“invariante di natura ambientale”*: AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE) e, pertanto, andando ad intervenire su un'invariante, l'intervento si configura come variante al PAT;
- L'intervento di ampliamento dell'attività esistente ricade, in base alle previsioni del P.I. vigente, in *“Z.T.O. E3 agricola”*, ossia in un ambito in cui non è consentito l'insediamento di tale attività e pertanto l'intervento proposto in contrasto con il P.I. vigente, si configura, anche quale variante al Piano degli Interventi vigenti;
- trattandosi di intervento non conforme al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi, in applicazione all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. 55/2012, la ditta interessata ha richiesto al Responsabile del SUAP la convocazione della Conferenza di Servizi il cui esito favorevole comporta la variazione dello strumento urbanistico;
- il medesimo art. 8, comma 1, prevede infatti che qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la relativa determinazione conclusiva viene sottoposta alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile e detta *“variazione”* costituisce di fatto variante parziale allo strumento urbanistico vigente.

Accertato che per l'istanza in argomento è stato attivato il procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. 55/2012, pertanto, la stessa è stata valutata entro il termine previsto del 26/06/2018 nella Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, la cui conclusione è stata demandata ad una conferenza di servizi in modalità sincrona (convocata con atto di indizione del 03.07.2018, prot. 7136), ai

sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, svoltasi in data 10.07.2018 da cui è emersa l'esigenza, come si evince dal verbale del 10.07.2018 prot. n. 7452, di deferire la conclusione definitiva ad una conferenza di servizi in modalità sincrona decisoria, svoltasi in data 24.08.2018;

Rilevato:

- che il Responsabile del procedimento-Responsabile SUAP con nota prot. n. 4560 del 24/04/2018 ha comunicato (mediante raccomandata A/R) ai rispettivi residenti a ridosso dell'intersezione di Via Correr con la Provinciale S.P. 34, in qualità di controinteressati ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il riavvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico per la ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera precisando che l'intervento in progetto prevede anche la modifica dell'intersezione tra Via Correr e la Strada Provinciale S.P.34 con l'eliminazione delle due rampe esistenti e la realizzazione di un'unica rampa a "T".;
- che è stato, inoltre, reso noto, mediante specifico Avviso pubblico prot. n. 4558 del 24/04/2018 rivolto alla cittadinanza residente in Via Correr, pubblicato sull'Albo Pretorio del comune e sulle bacheche comunali presenti nel territorio, il riavvio del procedimento avente ad oggetto la "Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera in variante al P.A.T. ed al P.I." con la modifica dell'intersezione tra Via Correr e la Strada Provinciale SP34 con l'eliminazione delle due rampe esistenti e la realizzazione di un'unica rampa a "T".;

Dato atto che con propria deliberazione n. 52 del 30/05/2018 la Giunta comunale ha preso atto dell'attivazione della procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per ristrutturazione ed ampliamento dell'attività produttiva esistente della Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l. disponendo che *"il Responsabile dell'Area Tecnica proceda con i provvedimenti necessari al fine di poter assentire l'intervento richiesto"*;

Acquisiti, in sede di Conferenza di Servizi in modalità asincrona, entro i termini perentori previsti, i seguenti pareri resi in ordine alla richiesta in variante al Piano degli Interventi vigente:

- *Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - (prot. N. 12770 del 12/12/2017);*
- *ULSS2 Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità - (prot. N. 415 del 12/01/2018 e prot. N. 5741 del 25/05/2018);*
- *Consorzio di Bonifica Piave - (prot. N. 2724 del 12/03/2018);*
- *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso - (prot. N. 5510 del 21/05/2018);*
- *Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Viabilità - (prot. N. 5797 del 28/05/2018);*
- *Genio Civile di Treviso - (prot. N. 5937 del 31/05/2018);*
- *Comune di Salgareda Ufficio Tecnico – Polizia Locale - (prot. N. 6824 del 25/06/2018);*
- *ARPAV- Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio controllo dell'Ambiente - U.O. Fisica Ambientale - (prot. N. 6933 del 27/06/2018);*
- *Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione – (prot. N. 6805 del 25/06/2018);*

Rilevato che:

- l'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con nota prot. N. 6805 del 25/06/2018, ha espresso, entro i termini della suddetta Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona, *"...(omissis) parere favorevole subordinatamente alla prescrizione che l'ampliamento proposto realizzi un innalzamento del piano di calpestio di almeno 1 metro rispetto all'attuale piano campagna o venga adottata una misura di mitigazione di analoga efficacia"*, precisando con nota integrativa successiva del 29/06/2018 prot. N. 7050 che *"...(omissis) le richiamate esigenze di difesa impongono, pertanto, che l'ipotesi progettuale debba essere opportunamente modificata e/o integrata (omissis)"* specificando che *"...(omissis) rimane prerogativa di codesto Ufficio valutare, ai fini dell'assunzione della determinazione della conferenza di servizi, se le soluzioni difensive che dovranno inderogabilmente essere adottate comportino o meno una modifica sostanziale del progetto"*;

- le prescrizioni del suddetto parere dell'“Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione” richiedono una modifica e/o integrazione al progetto presentato non rinviabile alla fase esecutiva del progetto;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, è stata indetta la prima Conferenza di Servizi in modalità sincrona (convocata con atto di indizione del 03.07.2018, prot. 7136), ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, svoltasi in data 10.07.2018 nella quale è emersa l'esigenza, come si evince dal verbale del 10.07.2018 prot. n. 7452, di deferire la conclusione definitiva ad una conferenza di servizi in modalità sincrona decisoria, svoltasi in data 24.08.2018;

Preso atto della documentazione integrativa depositata dalla ditta con nota prot. n. 8634 del 10/08/2018;

Accertato che, a seguito dell'invio delle suddette integrazioni da parte della ditta, è pervenuto solamente il seguente parere:

- *Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - nota prot. 8996 del 23.08.2018: “la scrivente, preso atto della documentazione trasmessa, rileva che non sono stati sviluppati ed approfonditi gli aspetti idrodinamici e dell'impiantistica necessari per valutare gli effetti del possibile fenomeno alluvionale e già prescritti con la nota prot. n. 2387 del 6 luglio 2018. Si esprime pertanto parere non favorevole”;*

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, disciplinante le modalità di conclusione delle conferenze di servizi in forma simultanea (con riunione), *“all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*
- che ai sensi del suddetto art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, in caso di mancata partecipazione del rappresentante unico alle riunioni della conferenza di servizi simultanea non è possibile trasmettere per iscritto il parere contenente l'assenso o il dissenso, come ribadito nella guida relativa alla “Nuova conferenza di servizi – faq, domande e risposte” (FAQ. N. 15 – 31 – 36) del Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione, aggiornata al 31/12/2017;
- che il Responsabile del procedimento in data 23/08/2018 ha trasmesso la seguente nota e-mail (allegata al presente verbale) alla suddetta Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione: *“Facendo seguito al Vostro “parere non favorevole” all'intervento di cui all'oggetto, pervenuto in data odierna, si richiede espressamente, per mezzo della presente, la presenza di un Vostro rappresentante alla riunione della conferenza di servizi simultanea prevista per domani Venerdì 24/08/2018 alle ore 11,00 presso la Sala Consiglio del Comune di Salgareda, in Via Roma 111 - Salgareda, al fine di confermare il parere espresso, in sede di conferenza simultanea, considerando che l'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 “considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni.” consentendo in tal modo all'ufficio scrivente di procedere alla conclusione del procedimento ai sensi di legge”.*
- che alla Conferenza di Servizi decisoria non è stato presente alcun rappresentante dell'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 sopra richiamato, non è stato possibile considerare ai fini della conclusione della Conferenza il parere pervenuto in data 23.08.2018 prot. 8996;

Richiamata, pertanto, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi del 31.08.2018 prot. 9247 nella quale, pur non potendo considerare il parere pervenuto dall'Autorità di Bacino ai fini della conclusione della Conferenza, comunque si riconosceva l'importanza delle criticità sollevate dall'Autorità stessa che attengono ad aspetti relativi alla difesa e alla sicurezza di beni e persone e, più in generale, alla

salute e alla sicurezza pubblica e si invitava la ditta a provvedere, nell'arco della fase di deposito della variante e delle successive osservazioni, ad approfondire gli aspetti idrodinamici e dell'impiantistica necessari per valutare gli effetti del possibile fenomeno alluvionale come richiesto dal suddetto Ente, in modo da risolvere tale problematica prima dell'espressione del parere del Consiglio Comunale previsto dall'art. 4 comma 6 della L.R. 55/2012;

Vista la seguente documentazione trasmessa dalla ditta richiedente in attuazione della suddetta richiesta di verifica degli aspetti idrodinamici e dell'impiantistica nonché in previsione della conclusione del procedimento in parola di variante urbanistica mediante delibera di Consiglio Comunale:

- 1) Relazione di *“Valutazione effetti idrodinamici sulle paratie in caso di rotte o tracimazioni arginali”* a firma dell'ing. idraulico Enrico Musacchio, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2385 dal 31/05/1993 (prot. n. 10540 del 01/10/2018);
- 2) Asseverazione dell'ing. idraulico Enrico Musacchio (prot. n. 10697 del 03/10/2018);
- 3) Curriculum vitae dell'ing. idraulico Enrico Musacchio (prot. n. 10605 del 02/10/2018);
- 4) Nota del progettista dell'intervento arch. Valter Granzotto (prot. n. 10540 del 01/10/2018);

Rilevato:

- che l'ing. idraulico Enrico Musacchio, in qualità di progettista delle opere idrauliche dell'opera in parola, assevera *“che la soluzione di mitigazione proposta è conforme a quanto previsto dalle norme sopracitate, in particolare rispetta quanto previsto per le zone classificate con pericolosità P2, riducendo la vulnerabilità del previsto complesso produttivo e della correlata esposizione di beni e persone e che i dati riportati nella presente asseverazione sono veritieri e fedelmente corrispondenti ai contenuti della valutazione idraulica per la verifica degli aspetti idrodinamici allegata alla presente”*;
- che il progettista dell'intervento arch. Valter Granzotto con la suddetta nota prot. n. 10540 del 01/10/2018 ha precisato che *“relativamente agli aspetti impiantistici il progetto comunque prevede che gli impianti elettrici siano realizzati in classe IP 55 e comunque i dispositivi saranno installati ad una quota superiore al mt. 1.00, altezza di riferimento prevista dal regolamento del Piano di Bacino”* e che la sicurezza delle persone dovuta ad eventuali esondazioni del fiume Piave verrà garantita dal Documento di Valutazione Rischi aziendali che verrà trasmesso al Comune ad integrazione dei contenuti relativi alle emergenze idrodinamiche del Piano di Protezione Civile del Comune di Salgareda;
- che la ditta ha provveduto a sviluppare ed approfondire gli aspetti idrodinamici e dell'impiantistica necessari per valutare gli effetti del possibile fenomeno alluvionale e che la soluzione di mitigazione proposta risulta essere conforme a quanto previsto per le zone classificate con pericolosità P2, come asseverato dal suddetto progettista delle opere idrauliche dell'opera in parola;

Dato atto che la suddetta documentazione integrativa è stata trasmessa per eventuali riscontri e/o valutazioni urbanistiche, all'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 05.10.2018 prot. 10762;

Dato atto, altresì, che non è pervenuto alcun riscontro da parte dell'Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in merito alla suddetta documentazione;

Dato atto che:

- in conformità all'art. 4 della L.R. 55/2012 la variante adottata in sede di conferenza di servizi decisoria è stata depositata presso la segreteria Comunale a decorrere dal giorno 31.08.2018 per 10 (dieci) giorni consecutivi;
- dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione dell'Avviso prot. n. 9253 del 31.08.2018 all'Albo pretorio on line del Comune di Salgareda, nel sito dell'Amministrazione trasparente alla voce *“Pianificazione e governo del territorio”* nonché mediante l'affissione di avvisi nelle bacheche comunali;
- nei successivi 20 (venti) giorni è pervenuta al protocollo comunale la seguente osservazione:
 - osservazione n. 1 - pervenuta in data 19.09.2018 prot. 10034
SOGGETTO FIRMATARIO: Somaggio Renato
SINTESI DEL CONTENUTO: Il Sig. Somaggio Renato lamenta che le modifiche all'innesto tra Via Correr e la sua abitazione situata al civico n. 26 rendono l'accesso alla stessa più difficoltoso, in

particolare per i mezzi che nei mesi invernali gli recapitano legna e pellets. Richiede la possibilità di rivedere il progetto in considerazione della problematica evidenziata.

Dato atto, altresì, che è pervenuta la seguente comunicazione/osservazione antecedentemente al deposito della variante e quindi al di fuori del periodo previsto per le osservazioni:

- osservazione n. 2 - pervenuta in data 26.07.2018 prot. 8107 (antecedente al periodo delle osservazioni).

SOGGETTO FIRMATARIO: Sig. Telesi Giorgio

SINTESI DEL CONTENUTO: il Sig. Telesi Giorgio ha inoltrato le seguenti osservazioni:

1. lamenta la presenza di rumori dovuti alle attrezzature/impianti che vengono utilizzati all'interno del complesso produttivo e alla catena dell'imbottigliamento attiva dalle ore 6:00 alle ore 22.00. Propone a tal fine che la ditta provveda a *“mettere , quantomeno, delle barriere insonorizzanti”*;
2. lamenta l'incremento del traffico di mezzi pesanti che spesso, al posto di immettersi in via Correr da via Argine Piave, lo fanno percorrendo la SP66 e svoltando in via Castella, non idonea a transito di mezzi pesanti; propone, quindi, di inibire il traffico pesante su via Castella. A tal fine richiede di *“provvedere al divieto di accesso dalla Provinciale per Via Castella”* ;
3. lamenta la presenza di odori imputabili, a parer suo, al mal funzionamento del depuratore. A tal fine richiede di *“sistemare l'impianto di depurazione”*;
4. precisa inoltre il fatto che la ditta Casa vinicola Bosco Malera srl *“non è una produttrice di vino, bensì un'industria di imbottigliamento e commercializzazione, cosa che non dovrebbe sussistere in territorio prettamente agricolo”*;

Ritenuto comunque di prendere in considerazione la suddetta comunicazione pervenuta al di fuori dei termini previsti per le osservazioni;

Esaminate le suddette osservazioni alle quali si controdeduce come di seguito riportato:

- osservazione n. 1 - pervenuta in data 19.09.2018 prot. 10034

SOGGETTO FIRMATARIO: Sig. Somaggio Renato

PARERE:

Il posizionamento ed il dimensionamento della rampa stradale di innesto tra Via Correr e la S.P. 34 Provinciale sono state definite a livello progettuale secondo le indicazioni del competente Ufficio Viabilità della Provincia di Treviso.

Si evidenzia comunque che nel parere espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune di Salgareda prot. n. 6824 del 25/06/2018, sono state comunicate alla Ditta richiedente le seguenti prescrizioni in merito alla suddetta viabilità:

“In merito alla realizzazione della nuova intersezione in Via Correr (uscita civici 26 e 28) si prescrive quanto segue:

- Dovrà essere rispettato quanto indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19 aprile 2006 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, in merito alle distanze di visibilità nelle intersezioni a raso, specificando che a opera ultimata e prima del collaudo dovrà essere prodotta e verificata da tecnico abilitato, dichiarazione di conformità a quanto indicato nel Decreto Ministeriale stesso;

- In merito alla larghezza della sede stradale e considerato che il progetto di modifica della stessa viene realizzato anche per rendere più sicura la circolazione dei mezzi pesanti che si recano c/o il complesso produttivo della Casa Vinicola Bosco Malera, si chiede si valutato con attenzione, in sede di realizzazione dell'opera, l'allargamento della sede stradale ad almeno 3 metri per corsia di marcia al fine di rendere più agevole l'incrocio dei mezzi pesanti che come noto hanno una larghezza media (esclusi specchi retrovisori esterni) di mt. 2,55”.

In assenza delle suddette dichiarazioni sarà sospesa l'efficacia del titolo abilitativo e pertanto i lavori non potranno essere iniziati.”

PROPOSTA: NON – ACCOGLIMENTO in quanto la richiesta è stata già considerata nella fase istruttoria del progetto e nei pareri degli enti competenti.

- osservazione n. 2 - pervenuta in data 26.07.2018 prot. 8107 (antecedente al periodo delle osservazioni).
SOGGETTO FIRMATARIO: Sig. Telesi Giorgio
PARERE:
In riferimento alle suddette osservazioni del Sig. Giorgio Telesi si controdeduce puntualmente come segue:
 1. Parere rumori:
Il progetto di ampliamento in parola è stato valutato ed esaminato dalla competente ARPAV che ha espresso con propria nota del 27/06/2018 prot. n. 6933 il seguente parere *“Per quanto riguarda l'inquinamento acustico si esprime parere favorevole con la prescrizione di esecuzione di rilevazione fonometrica di verifica post-operam con modalità di esecuzione da concordare con la scrivente Agenzia”*. Si evidenzia inoltre che il progetto prevede l'installazione di barriere antirumore fonoisolanti e fonoassorbenti lungo Via Correr, in corrispondenza della zona in cui trovano ubicazione i depositi vinari esterni ed il nuovo parcheggio per mezzi pesanti nell'area di proprietà interna, come si evince dalla documentazione previsionale di impatto acustico allegata al progetto;
 2. Parere viabilità:
Il Progetto non prevede il passaggio di traffico pesante su Via Castella.
 3. Parere odori depuratore:
La questione è stata evidenziata nel corso della prima e seconda riunione in modalità sincrona come riportato nei rispettivi verbali della conferenza dei servizi ed a tal proposito il sig. Costantin Amelio, in qualità di legale rappresentante della ditta, ha dichiarato che gli odori provengono dall'impianto di depurazione che è stato da poco adeguato con un'attrezzatura che filtra giornalmente i fanghi di deposito. Verranno comunque richiesti dei riscontri prima dell'agibilità (anche parziale) dell'intervento.
 4. Parere ditta Casa Vinicola Bosco Malera srl attività in zona impropria:
L'attività in essere è classificata dal PAT come attività produttiva in zona impropria e pertanto sottoposta alle disposizioni e direttive dell'art. 13 comma delle N.T.A. del P.A.T. riferito a tali attività. L'intervento di variante urbanistica in parola avviene ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii.

PROPOSTA: NON ACCOGLIMENTO in quanto le richieste sono stata già considerate nel progetto e nei pareri degli enti competenti.

Dato atto che ai fini del rilascio del provvedimento unico finale abilitativo all'intervento richiesto, si rende necessario approvare, da parte del Consiglio Comunale, la variante parziale allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 4 della L.R. 55/2012;

Ritenuto di condividere le argomentazioni che hanno indotto la ditta Casa Vinicola Bosco Malera srl a richiedere l'ampliamento programmato dell'attività esistente e quindi la variante urbanistica in quanto necessaria per consentire un generale ammodernamento dell'attività esistente con una razionalizzazione delle fasi lavorative, ricavando idonei spazi di lavoro, migliorando le condizioni di sicurezza e di salubrità non solo degli ambienti di lavoro ma anche del contesto in cui è insediata l'attività; verranno, infatti, installate delle barriere acustiche lungo via Correr e verrà creato un parcheggio dedicato per i mezzi pesanti;

Dato atto che l'intervento proposto determinerà un incremento occupazionale stimato in circa 8 unità di sicuro interesse pubblico per la collettività anche in considerazione del particolare momento di crisi economico occupazionale che sta attraversando il Paese;

Visto lo schema di convenzione urbanistica sottoscritto, prot. n. 9182 del 30.08.2018, redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 55/2012, in conformità alla bozza “All. C” approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 2045 del 19.11.2013, disciplinante i rapporti tra la Ditta Casa Vinicola Bosco Malera srl, il Comune e la Provincia di Treviso – settore viabilità, in relazione alla richiesta di attivazione della procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010;

Dato atto che:

- Ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del P.A.T. del Comune di Salgareda (TV) *“si considera soddisfatto l'interesse pubblico se la quota relativa al vantaggio pubblico sia almeno pari ad una volta e mezza quello privato. In altri termini, il vantaggio pubblico derivante dalla trasformazione urbanistica non dovrà essere inferiore al 60% dell'incremento di valore complessivo, avendo riguardo sia agli aspetti fisici, sia a quelli ambientali, paesaggistici, territoriali e architettonici”*;
- L'intervento in parola si configura quale trasformazione urbanistica trattandosi di variante parziale al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi vigente;
- Il suddetto incremento di valore complessivo, denominato plus-valore, è inteso dal vigente Piano degli Interventi quale differenza tra il valore finale del bene trasformato ed il valore originario aumentato di tutti gli oneri necessari per la trasformazione dell'area oggetto d'intervento determinato mediante l'applicazione per analogia dei parametri previsti dall'art. 5.1.1 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigente e della 3^a variante al P.I. adotta con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/06/2018.
- La differenza tra il valore finale del bene trasformato ed il valore originario, determinati mediante specifica perizia di stima giurata del 14/06/2018 prot. n. 6496 redatta dal tecnico incaricato ing. De Pieri Stefano, aumentati di tutti gli oneri necessari per la trasformazione dell'area oggetto d'intervento (opere di urbanizzazione primaria, costo progetto, ecc) determinano un importo negativo in quanto il solo costo della rampa, quantificato in Euro 546.418,16, realizzata con oneri interamente a carico della ditta e che poi verrà ceduta al comune, supera la differenza tra il valore finale ed iniziale quantificato dalla perizia in Euro 181.000,00 (centottantunomila/00);
- La presente variante al P.A.T. e P.I., da un punto di vista urbanistico, non comporta cambio di destinazione di zona dell'ambito di intervento che verrà individuato nella cartografia del P.A.T. e P.I. all'interno di un perimetro definito *“Ambito S.U.A.P. – Progetto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..... del, a seguito di procedimento di Sportello Unico Attività Produttive di cui al D.P.R. 160/2010”*, ferme restando le attuali destinazioni urbanistiche (azioni strategiche e destinazioni di Z.T.O.) .

Accertato:

- che la ditta, come riportato all'art. 5 dello schema di convenzione, provvederà all'esecuzione diretta della rampa di intersezione stradale con la S.P. 34, quale opera di urbanizzazione primaria, funzionale all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e che l'opera verrà realizzata con oneri interamente a carico della ditta richiedente e secondo le indicazioni, le modalità ed i tempi disposti dalla Provincia di Treviso come riportato nell'“ALLEGATO – A” della convenzione;
- che il valore delle aree e delle opere cedute al comune è scomputabile dal contributo di costruzione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard, ai sensi dell'art. 30, comma 11 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.;
- che il contributo di costruzione relativo all'intervento, quantificato in complessivi Euro 56.887,40, non risulta dovuto al Comune, ai sensi dell'art. 30, comma 11 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., essendo tale importo interamente scomputabile dal costo di realizzazione della suddetta rampa, quantificato in Euro 546.418,16 (comprensivi di IVA, spese di progettazione, direzione lavori, collaudi, acquisto delle porzioni di terreno per realizzare l'opera, ecc.) come attesta il Quadro economico ed il computo metrico trasmessi dalla ditta con nota del 30/05/2018 prot. N. 5905;

Rilevato che, ai fini della dotazione degli standard urbanistici, la ditta Casa Vinicola Bosco Malera srl convenzionerà il parcheggio indicato nell'elaborato grafico 054 di mq. 668,20 mq;

Rilevato che con nota prot. 2290 del 28.02.2018 è pervenuto il parere motivato n. 21 del 20.02.2018 della “Commissione Regionale V.A.S. –Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica”, nel quale viene dato atto che *“la proposta si sviluppa come un intervento di riorganizzazione e rafforzamento di attività e strutture già esistenti, che, grazie alla precedente acquisizione di due nuclei abitativi adiacenti all'azienda permette di ottimizzare le attività produttive esistenti; l'ampliamento è funzionale allo sviluppo aziendale e a un adeguamento del traffico di mezzi pesanti in entrata e uscita dalla sede stradale costituita dalla SP34, opera che migliorerà la qualità dell'infrastruttura territoriale, avendo effetti positivi sia sull'azienda che sulla*

comunità” e viene stabilito che la suddetta variante “non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente” nonché disposto, che in fase di attuazione dell’intervento si ottemperi alle prescrizioni dei pareri delle Autorità Ambientali consultate e della VIncA allegate al parere in parola;

Preso atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, anche se non materialmente allegati ad essa per ragioni di consistenza numerica e corposità degli stessi, i seguenti elaborati della pratica SUAP 00191530260-20102017-1443:

ELABORATI	CODICE UNIPASS
Tav. 001 – corografia con indicazione degli interventi	00191530260-20102017-1443.008
Tavola 2 - Variante al PI	(prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0125
Tavola 2 - Variante al PI	(prot. 1790 del 19.02.2018)00191530260-20102017-1443.0125
Tav. 003 – piano particellare	00191530260-20102017-1443.070
Tav. 004 - Documentazione fotografica	00191530260-20102017-1443.006
Tav. 005 – planimetria generale con sistemazione degli esterni e distanze dai confini	00191530260-20102017-1443.007
Tav. 006 – planivolumetrico stato di fatto	00191530260-20102017-1443.024
Tav. 007 – fabbricato A pianta piano terra – stato di fatto	00191530260-20102017-1443.025
Tav. 008 - fabbricato A pianta piano primo – stato di fatto	00191530260-20102017-1443.026
Tav. 009 – Fabbricato A pianta della copertura – stato di fatto	00191530260-20102017-1443.027
Tav. 010 – fabbricato A – prospetti e sezioni – stato di fatto	00191530260-20102017-1443.028
Tav. 011 – fabbricati B e C piante, prospetti e sezioni – stato di fatto	00191530260-20102017-1443.029
Tav. 012 – analisi dei flussi di produzione e delle criticità – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.009
Tav. 013 – planivolumetrico stato di progetto	00191530260-20102017-1443.030
Tavola 014 - Fabbricato A - Pianta piano terra – stato di progetto	(prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0127
Tavola 015 - Fabbricato A - Pianta piano primo – stato di progetto	(prot. 1790 del 19.02.2018)00191530260-20102017-1443.0128
Tavola 016 - Fabbricato A - Pianta copertura – stato di progetto	(prot. 1790 del 19.02.2018)00191530260-20102017-1443.0128
Tavola 016 - Fabbricato A - Pianta copertura – stato di progetto	(prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0129
Tavola 017 – Fabbricato A prospetti e sezioni – stato di progetto	(prot. 4159 del 13.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0130
Tavola 018 - Fabbricato B Pianta, prospetti e sezioni – stato di progetto	progetto (prot. 4159 del 13.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0131
Tav. 019 – calcolo delle superfici impermeabili – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.011
Tav. 020 – planimetria con linea di raccolta acque bianche – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.012
Tav. 021 – manufatti linee acque meteoriche – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.013
Tavola 22 – Fabbricato A - Opere di mitigazione- stato di progetto	(prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0132

Tav. 023 – prevenzione incendi pianta piano terra – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.076
Tav. 024 – prevenzione incendi pianta piano primo - stato di progetto	0191530260-20102017-1443.073
Tav. 025 – prevenzione incendi pianta copertura – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.077
Tav. 026 – prevenzione incendi prospetti e sezione – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.075
Tav. 027 - impianto rilevazione incendi – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.043
Tav. 028 – impianto rilevazione incendi – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.042
Tavola 029 - Impianto elettrico di illuminazione e FM – stato di progetto	(prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0139
Tavola 029.1 - Impianto elettrico di illuminazione aree esterne – stato di progetto	(prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0140
Tav. 030 – impianto fotovoltaico – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.045
Tavola 031 - Raffronto Fabbricato A Pianta piano terra	(prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0133:
Tavola 032 - Raffronto Fabbricato A Pianta piano primo	(prot. 1790 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0134
Tavola 033 - Raffronto Fabbricato A Pianta copertura	(prot. 1790 del 19.02.2018)00191530260-20102017-1443.0135
Tavola 034 - Raffronto Fabbricato A prospetti e sezioni	(prot. 4159 del 13.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0136
Tavola 035 - Raffronto Fabbricato B Piante, prospetti e sezioni	(prot. 4159 del 13.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0137
Tav. 036 – documentazione fotografica stato di fatto	00191530260-20102017-1443.059
Tav. 037 – rilievo plano-altimetrico stato di fatto	00191530260-20102017-1443.060:
Tav. 038 – rilievo linee tecnologiche e segnaletica – stato di fatto	00191530260-20102017-1443.061
Tav. 039 – sezioni trasversali via Correr – stato di fatto	00191530260-20102017-1443.062
Tav. 040 – sezioni trasversali SP34 – stato di fatto	00191530260-20102017-1443.058
Tavola 041 - Planimetria nuova rampa di accesso alla SP 34 – stato di progetto	(prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0145
Tavola 042 – Linee tecnologiche e segnaletica stradale – stato di progetto	(prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0146
Tavola 043 - Sezioni stradali via Correr – stato di progetto	(prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0147
Tavola 044 - Sezioni trasversali SP 34 – stato di progetto	(prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0138
Tav. 045 – planimetria con opere di smaltimento acque meteoriche accesso alla SP34 da via Correr – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.068
Tav. 046 – planimetria generale illuminazione pubblica accesso alla SP34 da via Correr – stato di progetto	(prot. 3915 del 09.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0154
Tav. 047 – nuova rampa di accesso alla SP34 - raffronto	00191530260-20102017-1443.066
Tav. 048 – sezioni trasversali via Correr – raffronto	00191530260-20102017-1443.065
Tav. 049 – sezioni trasversali SP34 – raffronto	00191530260-20102017-1443.064
Tavola 50 – planimetria con schema misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e	(prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0141

l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota	
Tavola 051 - Rilievo dendrologico	(prot. 1791 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0142
Tavola 052 – Planimetria con schema fognario – stato di fatto	00191530260-20102017-1443.0143
Tavola 053 – Planimetria con schema fognario – stato di progetto	00191530260-20102017-1443.0144
Tavola 54 – Verifica standard	(prot. 3915 del 09.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0152
Tavola 55 – Indicazioni cromatiche delle facciate	(prot. 3915 del 09.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0153
A01 – relazione di variante al P.I. e al P.A.T.	00191530260-20102017-1443.071
A02 – relazione tecnico illustrativa generale	00191530260-20102017-1443.023
A03 – relazione paesaggistica	00191530260-20102017-1443.072
A04 - Rapporto ambientale preliminare	00191530260-20102017-1443.079
A05 – Relazione L. 13/89	00191530260-20102017-1443.041
A06 – Valutazione di compatibilità idraulica	00191530260-20102017-1443.010
A07 – relazione tecnica prevenzione incendi	00191530260-20102017-1443.074
A08 – relazione tecnica impianto di rilevazione incendi	00191530260-20102017-1443.046
A09 – relazione tecnica impianto elettrico	00191530260-20102017-1443.047
A10 – relazione tecnica impianto fotovoltaico	00191530260-20102017-1443.048
A11 relazione tecnica accesso alla SP34 da via Correr – illuminazione pubblica stato di progetto	progetto (prot. 3915 del 09.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0155
A12 – indagine geognostica e relazione geologico geotecnica	00191530260-20102017-1443.049
A13 – relazione tecnica L. 10/91 e DM 37/08	00191530260-20102017-1443.050
A14 relazione previsionale di clima acustico	(sostituita con valutazione di impatto acustico prot. 1789 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.051
A15 – calcolo superficie coperta	00191530260-20102017-1443.022
A016 – relazione piano aziendale di investimento	00191530260-20102017-1443.015
A17 - disponibilità delle aree e degli edifici	(prot. 3915 del 09.04.2018) 00191530260-20102017-1443.0156
A18 – titoli edificatori dei fabbricati	00191530260-20102017-1443.078
A19 – fotosimulazioni dell'intervento	00191530260-20102017-1443.016
A20 – computo metrico estimativo accesso alla SP34	00191530260-20102017-1443.052
A21 Valutazione impatto acustico	(prot. 1789 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0118
A22 Analisi dei flussi di traffico	(prot. 1788 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0119
A23 Relazione tecnica illuminazione aree esterne	(prot. 1788 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0120
A24 Relazione barriere di sicurezza stradale	(prot. 1788 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0121
A25 Cronoprogramma	(prot. 1788 del 19.02.2018) 00191530260-20102017-1443.0122

Dato atto che alla proposta di variante è stata data la prescritta pubblicità, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. nr. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione Trasparente, sia in fase di deposito atti della Conferenza di Servizi decisoria che di approvazione definitiva;

Dato atto, altresì, che la presente variante urbanistica è stata esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 20.06.2018 che ha espresso il seguente parere: “*Parere favorevole*”;

Considerato che l'intervento di ampliamento richiesto è necessario per rispondere alla riqualificazione dell'attività produttiva esistente nonché per soddisfare le esigenze di potenziamento dell'attività stessa;

Considerato, altresì, che, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo finale, diviene pertanto necessario apportare una variante al Piano di Assetto del Territorio ed al Piano degli Interventi vigenti, previa acquisizione del parere del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 55 del 31.12.2012;

Accertato che il progetto prevede la realizzazione di opere di mitigazione consistenti in due barriere acustiche rispettivamente lungo via Correr, in corrispondenza dei vasi vinari esistenti e in corrispondenza del nuovo parcheggio previsto per i mezzi pesanti e di una fascia a verde costituita da graminacee ornamentali (*miscanthus*, *pennisetum*, *stipa*) e carpino bianco (*carpinus betulus*) e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP34 e via Correr, mediante la realizzazione di un'unica rampa a T, il tutto ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 della L.R. 55/2012;

Rilevato che il progetto in particolare consiste nelle seguenti opere:

- Cambio di destinazione d'uso del fabbricato denominato B in spogliatoi per i dipendenti, servizi igienici, locale pausa, sala riunioni e uffici;
- Ampliamento dell'edificio produttivo esistente con la costruzione di un nuovo deposito;
- Opere interne nell'edificio esistente per riorganizzare gli spazi della produzione;
- Risistemazione degli spazi esterni con la riorganizzazione dei percorsi degli automezzi in entrata e in uscita con creazione nuovi stalli di sosta per gli automezzi pesanti e un nuovo parcheggio per i dipendenti di circa 30 nuovi stalli;
- Ricollocazione degli impianti di azoto e di gpl e realizzazione di nuovo impianto antincendio;
- Realizzazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche e di vasca di laminazione di 900 mc;
- Modifica delle rampe di accesso dalla Strada Provinciale SP34.

Visti i seguenti dati significativi del progetto in parola:

- Superficie area intervento mq. 20.982,00
- Superficie coperta stato di fatto: mq. 5.870,04
- Superficie in ampliamento: mq. 3.635,24
- Superficie impermeabile stato di fatto: mq. 7.954,41
- Superficie impermeabile stato di progetto: mq. 9.762,89

Visto lo schema di convenzione prot. n. 9182 del 30.08.2018 (“ALLEGATO SUB1”), sottoscritto dalla ditta proponente e redatto secondo le disposizioni della D.G.R.V. N. 103 del 30.07.2013, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi che sussistano le condizioni per autorizzare l'ampliamento dell'attività produttiva richiesta in variante al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi vigenti, ai sensi della L.R. 55/2012 e del D.P.R. 160/2010;

Ritenuto di procedere all'approvazione della variante parziale al Piano di Assetto del Territorio e al vigente Piano degli Interventi (P.I.) conseguente all'attivazione della procedura S.U.A.P., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art.4 della L.R. 55/2012, finalizzata all'ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera srl, mediante la procedura di variante urbanistica al P.A.T. e al P.I., ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e del DPR 160/2010, presso l'area censita in Catasto: Comune di Salgareda (TV) Foglio 9 mappali n. 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 29, 31, 544, 570, 902, 921;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile della 2^a area organizzativa “Gestione delle risorse finanziarie” e del Responsabile della 3^a area organizzativa “Servizi tecnici e di gestione del territorio e attività produttive per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.LGS 18/08/2000 n. 267 e del punto A.1.2 della metodologia dei controlli interni approvata con D.G. n. 95/2013, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario Comunale ha fornito l'assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.LGS. 267/2000;

VISTA la legge regionale 27/06/1985 n. 61, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 23/04/2004 n. 11, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R.V. N. 1322 del 10/05/2006;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n.160 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 31/12/2012 n. 55 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R.V. N. 103 del 30/07/2013;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 20.01.2015;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 06/06/2017 n.14.

VISTA la legge regionale 20/04/2018 n.15 .

A VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente proposta;
- 2) di approvare e fare proprie le proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante urbanistica in esame, così come espresso nel preambolo della presente proposta, che qui si richiamano e che di seguito si riportano in sintesi:
 - a) osservazione n. 1 - pervenuta in data 19.09.2018 prot. 10034;
SOGGETTO FIRMATARIO: Sig. Somaggio Renato
PROPOSTA: NON – ACCOGLIMENTO in quanto la richiesta è stata già considerata nella fase istruttoria del progetto e nei pareri degli enti competenti.
 - b) osservazione n. 2 - pervenuta in data 26.07.2018 prot. 8107 (antecedente al periodo delle osservazioni);
SOGGETTO FIRMATARIO: Sig. Telesi Giorgio
PROPOSTA: NON ACCOGLIMENTO in quanto le richieste sono stata già considerate nel progetto e nei pareri degli enti competenti.
- 3) di approvare la variante parziale al Piano di Assetto del Territorio e la 4^ variante parziale al vigente Piano degli Interventi (P.I.), procedimento S.U.A.P., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 8 del D.P.R. 160/2010 e 4 della L.R. 55/2012, proposta con istanza presentata in data 22.10.2017 prott. n. 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613 del 22.10.2017, integrata successivamente in data 30.10.2017 prot. 10964, finalizzata alla ristrutturazione e all'ampliamento del complesso produttivo localizzato in via Correr, 17, nell'area censita in catasto: Comune di Salgareda (TV) Foglio 9 mappali n. 29-1131-902-1130-1136-31-1132-1133-1134-1135-1137-1139-544-570-921, il tutto così come nelle premesse riportato e così come proposto e adottato nella Conferenza dei servizi decisoria conclusiva del 24.08.2018, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 9247 del 31.08.2018;
- 4) di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, anche se non materialmente allegati ad essa per ragioni di consistenza numerica e di corposità degli stessi, gli elaborati della pratica SUAP 00191530260-20102017-1443 elencati in premessa, depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico nonché consultabili nel sito internet istituzionale del Comune nell'apposita Sezione della "Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio";
- 5) di approvare, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 31.12.2012 n.55, lo schema di convenzione prot. n. 9182 del 30.08.2018 sottoscritto dalla ditta proponente ("ALLEGATO SUB1"), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che regola le modalità ed i criteri di attuazione dell'intervento richiesto;

- 6) di dare atto che il contributo di costruzione relativo all'intervento, quantificato in complessivi Euro 56.887,40, non risulta dovuto al Comune, ai sensi dell'art. 30, comma 11 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., essendo tale importo interamente scomputabile dal costo di realizzazione della suddetta rampa, quantificato in Euro 546.418,16 (comprensivi di IVA, spese di progettazione, direzione lavori, collaudi, acquisto delle porzioni di terreno per realizzare l'opera, ecc.) come attesta il Quadro economico ed il computo metrico trasmessi dalla ditta con nota del 30/05/2018 prot. N. 5905;
- 7) di dare atto che, come disposto dalla citata Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 20.01.2015, il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dall'espressione del parere favorevole del Consiglio comunale e che nel titolo rilasciato deve essere espressamente previsto che il rilascio dello stesso da parte del SUAP è subordinato al verificarsi, entro e non oltre 120 giorni dalla sua adozione a pena di decadenza, della sottoscrizione della suddetta convenzione;
- 8) di autorizzare alla sottoscrizione della convenzione urbanistica approvata con il presente provvedimento il Responsabile dell'Area Tecnica, in rappresentanza del Comune di Salgareda, con atto pubblico a mezzo rogito notarile e con spese a carico della Ditta richiedente, autorizzando fin d'ora, qualora necessario in sede di stipula della medesima, modifiche non sostanziali e comunque coerenti con il presente provvedimento;
- 9) di prendere atto che l'approvazione della presente variante comporterà la modifica della cartografia del Piano di Assetto del territorio e del Piano degli Interventi vigente e pertanto di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'individuazione, negli elaborati del vigente Piano degli Interventi (P.I.), con apposita simbologia, l'area interessata dal progetto come sopra approvato, non appena divenuta esecutiva la Variante Urbanistica approvata;
- 10) di dare atto che ai sensi e per gli effetti di quanto precisato al penultimo comma dell'All. 4 alle "Linee guida e criteri per l'omogenea redazione della convenzione ed indicazioni per la compilazione dello scheda per il monitoraggio, artt. 5 e 6, L.R. 31.12.2012, n. 55", la Z.T.O. ove insiste il fabbricato da ampliare è classificata dal vigente Piano degli Interventi come Z.T.O. "Agricola - sottozona E3" (art. 53 delle NTO del P.I.) e che l'ambito di pertinenza dell'ampliamento, attualmente in Z.T.O. "Agricola - sottozona E3", conserverà la stessa destinazione d'uso e negli elaborati cartografici e nell'impianto normativo tale ambito di intervento viene classificato e disciplinato come "*Ambito S.U.A.P. - Progetto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n..... del, a seguito di procedimento di Sportello Unico Attività Produttive di cui al D.P.R. 160/2010*";
- 11) di dare atto che alla proposta di variante urbanistica è stata data la prescritta pubblicità, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. nr. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione Trasparente, sia in fase di deposito atti della Conferenza di Servizi decisoria che di approvazione definitiva;
- 12) di dare atto che la conseguente deliberazione dovrà essere pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. nr. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione Trasparente;
- 13) di trasmettere copia della presente al Responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento;
- 14) di demandare al Responsabile SUAP gli adempimenti conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione, finalizzati alla definizione dell'istanza presentata;
- 15) di dare atto che l'Ufficio Tecnico curerà il monitoraggio previsto a fini conoscitivi dall'art. 6 della recitata legge regionale nr. 55/2012.

* * *

di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, espressa nelle norme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.